

FAQ aggiornate al 5 marzo 2018

APPALTO COD. 01_18

**“SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLO SPORTELLO RICERCA EUROPEA NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA (2014 – 2020)”,
NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1.2.2 DEL POR SARDEGNA FESR 2014 – 2020**

QUESITO N. 1 - Il modello offerta tecnica è da firmarsi in originale in ciascuna pagina (dato che lo spazio per la firma è inserito a piè di pagina), oppure solo nella pagina finale?

RISPOSTA. Il Capitolato Speciale d’Appalto prevede che *“L’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico o del raggruppamento costituito ovvero dai legali rappresentanti degli operatori economici mandatario e mandanti in caso di raggruppamento costituendo”*. Tale sottoscrizione è sufficiente che sia presente in calce al documento, nella pagina finale. E’ ovviamente possibile sottoscrivere l’offerta, in ciascun pagina, nello spazio per la firma inserito a piè di ogni pagina nel modello dell’offerta tecnica.

QUESITO N. 2 - Trattasi di refuso la previsione del Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 30 di 53, nel paragrafo 6.2 - **“Busta Tecnica”** Offerta tecnica laddove si prevede l’allegazione a sistema della Busta Tecnica?

RISPOSTA. Sì, si tratta di un refuso. In luogo di *“Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica la propria offerta tecnica utilizzando lo schema contenuto nell’Allegato E, e seguendo fedelmente le indicazioni ivi contenute, unitamente alle indicazioni presenti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nella Scheda Tecnica”* si intenda *“Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica la propria offerta tecnica utilizzando lo schema contenuto*

nell'Allegato E, e seguendo fedelmente le indicazioni ivi contenute, unitamente alle indicazioni presenti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella Scheda Tecnica".

QUESITO N. 3 - Ci sono dei limiti di pagina previsti per l'Offerta tecnica?

RISPOSTA. Non sono stati previsti limiti di pagine per l'Offerta tecnica.

QUESITO N. 4 - **Attività n. 4 Laboratori di progettazione.** Nella scheda tecnica (p. 14) si legge che si richiedono 32 ore minimo di presenza in aula per i laboratori di progettazione. Non ci risulta chiaro se questo tetto minimo si intende riferito al singolo laboratorio oppure è un tetto complessivo da riferirsi alla somma delle ore previste per entrambi laboratori richiesti?

RISPOSTA. L'appaltatore dovrà progettare e realizzare, nell'arco del periodo oggetto del contratto, un numero minimo di 2 Laboratori di progettazione (minimo 32 ore di aula): il numero minimo pari a 32 ore di aula è un monte ore complessivo dato dalla somma delle ore previste per entrambi laboratori richiesti.

QUESITO N. 5 - Sardegna Ricerche è un'amministrazione pubblica. Il capitolato speciale d'appalto prevede che *"La fattura in formato elettronico e **SENZA SPLIT PAYMENT** dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura **"Cod.01_18 - SR_POR FESR Sardegna 2014-2020 ASSE 1, Azione 1.2.2."**; (CIG 7356877EF1 - CUP G73D16000410006)"*? Si tratta di un refuso?

RISPOSTA. Sì, si tratta di un refuso. Pertanto si intenda *"La fattura in formato elettronico dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura **"Cod.01_18 - SR_POR FESR Sardegna 2014-2020 ASSE 1, Azione 1.2.2."**; (CIG 7356877EF1 - CUP G73D16000410006)"*. Nell'emissione della fattura elettronica all'interno del campo "esigibilità IVA" si dovrà necessariamente inserire la lettera "S" per indicare il regime della scissione dei pagamenti.

Sardegna Ricerche è un'amministrazione pubblica inclusa nel "Conto economico consolidato" della pubblica amministrazione, di cui all'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall'ISTAT.

QUESITO N. 6 - Requisiti di capacità tecnico - professionali. Cosa si intende per "aver eseguito con esito positivo" incarichi per espletamento di servizi di consulenza? Ed "esito positivo" nel caso di servizi di consulenza per percorsi di sviluppo/laboratori di progettazione?

RISPOSTA. "Aver eseguito con esito positivo" significa che il servizio (di consulenza specialistica, quelli relativi a percorsi di sviluppo delle competenze e/o aventi ad oggetto laboratori di progettazione e/o servizi e attività analoghi) deve essere stato eseguito correttamente, a regola d'arte, secondo quanto richiesto dallo specifico committente.

L'esecuzione con esito positivo presuppone l'attestazione da parte del committente di avvenuta (positiva) esecuzione del servizio.

Gli incarichi devono essere stati prestati e regolarmente eseguiti nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (vale a dire dal 26 gennaio 2013 al 26 gennaio 2018).

QUESITO N. 7 - Requisiti di capacità tecnico - professionali. Esiste un format per la dichiarazione sui lavori svolti negli ultimi cinque anni? È necessario allegare alla stessa altri documenti comprovanti le suddette capacità? La dichiarazione va inserita nella Busta di qualifica?

RISPOSTA. No, non esiste un format per la dichiarazione sui lavori svolti negli ultimi cinque anni. I concorrenti dovranno dettagliare i servizi svolti, secondo le indicazioni riportate nel capitolato, all'interno dell'Allegato B - DGUE (Parte IV - Criteri di selezione. Lettera C-Capacità tecniche e professionali).

Si riporta la specifica sezione dell'Allegato B - DGUE dove dovranno essere riportati gli incarichi eseguiti con esito positivo, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di



**SARDEGNA
RICERCHE**

pubblicazione del bando di gara. La sezione, come l'intero allegato, è modificabile, pertanto gli operatori economici potranno inserire tutte le informazioni utili.

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi : Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]			
	Descrizione	importi	date	destinatari

Dal momento che l'articolo 4 del capitolato, nella parte relativa ai requisiti di capacità tecnico-professionali, stabilisce che *“per ciascun incarico devono essere indicati i committenti ed i destinatari oggetto dell'incarico”*, si richiede a ciascun operatore economico concorrente di aggiungere un'ulteriore colonna o comunque di specificare i nominativi dei committenti nella colonna relativa alla *“Descrizione”*.

A mero titolo esemplificativo si riporta la parte di tabella relativa ai requisiti in questione.

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi : Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]			
	Descrizione	Committente	importi	date

QUESITO N. 8 - In caso di avvalimento il documento PASSOE è necessario anche per la società ausiliaria?

RISPOSTA. Sì, in caso di avvalimento il documento PASSOE è necessario anche per la società ausiliaria.

QUESITO N. 9 - Le dichiarazioni di impegno dei componenti del team di lavoro (Allegato G) vanno inserite nella Busta di qualifica o nella Busta tecnica insieme ai Curriculum Vitae?

RISPOSTA. Le dichiarazioni di impegno dei componenti del team di lavoro (Allegato G) vanno inserite nella Busta tecnica insieme ai Curriculum Vitae.



**SARDEGNA
RICERCHE**

QUESITO N. 10 - Gruppo di lavoro. Nel caso in cui i membri del gruppo di lavoro non siano di madrelingua italiana, come si documenta la conoscenza della lingua italiana per tali membri? È sufficiente indicarne nel Curriculum Vitae il livello di conoscenza?

RISPOSTA. Il capitolato speciale d'appalto stabilisce che *“è richiesta **capacità documentata di erogare i servizi in lingua italiana**, pertanto, è necessario che tutti i componenti del gruppo di lavoro possano documentare di essere in possesso di un'eccellente conoscenza parlata e scritta della lingua italiana”*.

Resta fermo che l'eccellente conoscenza parlata e scritta della lingua italiana costituisce un presupposto ineliminabile per la buona riuscita del servizio.

Si evidenzia dunque che in qualunque momento qualora Sardegna Ricerche ravvisasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del capitolato speciale d'appalto.

Ciò premesso, qualsiasi componente del gruppo di lavoro non di madrelingua italiana dovrà possedere e conseguentemente indicare, nell'ambito dell'offerta tecnica, il possesso di un'eccellente conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. Tale conoscenza dovrà essere fornita attraverso l'indicazione di elementi che dimostrino tale conoscenza.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale eccellente livello di conoscenza potrà essere comprovato da adeguate certificazioni riconosciute nell'ambito del Common European Framework, da qualificanti periodi di studio/permanenza/lavoro in Italia, da ulteriori informazioni atte a comprovare tale eccellente livello.

Pertanto non è sufficiente riportare in sintesi il livello di conoscenza nel Curriculum Vitae, bensì dovranno essere fornite le maggiori e dettagliate informazioni sopra richiamate.

Ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche procederà alla verifica di tutti i requisiti in capo all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

QUESITO N. 11 - Requisiti di capacità tecnico - professionali. In caso di avvalimento il concorrente e l'ausiliaria devono raggiungere cumulativamente un totale di almeno 4



**SARDEGNA
RICERCHE**

incarichi (2 di consulenza specialistica e 2 per laboratori di progettazione) oppure, come nel caso di concorrenti riuniti, ciascuno dei due soggetti deve aver eseguito con esito positivo almeno 1 incarico di consulenza specialistica e 1 per laboratori di progettazione?

RISPOSTA. Al fine di rispondere al quesito giova richiamare in estrema sintesi le previsioni di cui all'articolo 89 (Avvalimento) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - a cui comunque si rimanda:

*“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, **tecnico e professionale** di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.*

Giova ricordare altresì che, ai sensi dell'articolo 4, pagina 17 del capitolato speciale *“la capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016 mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno i seguenti incarichi:*

- *n. 2 (due) incarichi per l'espletamento di servizi di consulenza specialistica a favore di committenti pubblici e/o privati per la partecipazione a uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma LIFE.*

[...]

- *n. 2 (due) incarichi per l'espletamento di servizi relativi a percorsi di sviluppo delle competenze e/o servizi aventi ad oggetto laboratori di progettazione e/o servizi e attività analoghi a favore di committenti pubblici e/o privati,*



**SARDEGNA
RICERCHE**

aventi ad oggetto uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma LIFE. [...]”

Pertanto si conferma che l'operatore economico che si presenta singolarmente alla procedura dovrà assicurare il possesso di un totale di **almeno 4 incarichi** con le caratteristiche sopra richiamate e puntualmente dettagliate nel capitolato speciale. Tali 4 incarichi dovranno essere direttamente posseduti dal concorrente oppure, qualora il concorrente singolo ne sia sprovvisto, potrà avvalersi degli incarichi (di cui è sprovvisto) grazie all'operatore economico ausiliario.

Secondo quanto previsto all'articolo 4, pagina 19, *“in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, ciascuno dei componenti il suddetto raggruppamento (mandatario e ciascuna mandante) deve aver eseguito, con esito positivo, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara:*

- *almeno 1 (uno) incarico per l'espletamento di servizi di consulenza specialistica a favore di committenti pubblici e/o privati per la partecipazione a uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma LIFE.*

[...]

- *almeno 1 (uno) incarico per l'espletamento di servizi relativi a percorsi di sviluppo delle competenze e/o servizi aventi ad oggetto laboratori di progettazione e/o servizi e attività analoghi a favore di committenti pubblici e/o privati, aventi ad oggetto uno o più dei seguenti programmi di finanziamento comunitari a gestione diretta da parte della Commissione Europea: Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon*



**SARDEGNA
RICERCHE**

2020, precedenti Programmi Quadro europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Programma LIFE. [...]”

Pertanto nell'ipotesi in cui il concorrente partecipi alla procedura in raggruppamento, ciascuno dei componenti deve possedere - o per averli direttamente eseguiti o in virtù di contratto di avalimento - gli incarichi con le caratteristiche sopra richiamate e puntualmente dettagliate nel capitolato speciale.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria: la misura maggioritaria è determinata dalla sommatoria del valore economico dei contratti valutati ai fini del possesso dei requisiti.

Anche nel caso della **mandataria** gli incarichi devono essere posseduti o per averli direttamente eseguiti o in virtù di un contratto di avalimento.

QUESITO N. 12 - Il contratto (Grant Agreement) stipulato con la Commissione Europea in qualità di beneficiario (coordinatore o partner) di un progetto finanziato nell'ambito del Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 ovvero di un precedente Programma Quadro europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ovvero di un Programma LIFE può essere considerato valido ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 4, pagina 17 del capitolato Speciale d'Appalto?

RISPOSTA. No. I contratti stipulati con la Commissione Europea in qualità di beneficiario di un progetto finanziato nell'ambito di uno dei Programmi di finanziamento oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto quali: il Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, i precedenti Programmi Quadro europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, il Programma LIFE, **non sono considerati ammissibili** ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 4, pagina 17 del capitolato speciale d'appalto.

Peraltro, tali contratti non sono assimilabili agli incarichi effettuati dal concorrente a favore di soggetti terzi, committenti pubblici e/o privati, per l'espletamento di



**SARDEGNA
RICERCHE**

servizi di consulenza specialistica così come specificati nel capitolato speciale d'appalto e descritti nella "Scheda tecnica" facente parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

QUESITO N. 13 - Due consulenti esterni lavoratori autonomi a cui venissero affidate attività specifiche nell'ambito del progetto sono da considerarsi subcontrattisti e non subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 3 *lettera a)* del codice dei contratti pubblici, non dovendo pertanto essere inseriti nell'allegato B - DGUE come da istruzioni a pagina 21 del capitolato speciale d'appalto o, al contrario, dovranno presentare la documentazione dei subappaltatori prevista nel capitolato?

RISPOSTA. L'art. 105 comma 3 *lettera a)* del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), relativo all'istituto del subappalto, stabilisce che:

*"[...] Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, **non** si configurano come attività affidate in **subappalto**:*

- a) l'affidamento di **attività specifiche a lavoratori autonomi**, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante".*

Pertanto le attività, per come sono state rappresentate nel quesito, non configurano subappalto. Resta fermo l'obbligo da parte dell'appaltatore di comunicare a Sardegna Ricerche, prima dell'espletamento, l'affidamento di tali attività.

La compilazione dell'Allegato B - DGUE è necessaria invece nel caso in cui gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione volessero subappaltare a terzi.

QUESITO N. 14 - I 25 giorni in loco previsti per la macroattività 1 possono essere distribuiti su più esperti senior?

RISPOSTA. Al fine di rispondere al quesito giova ricordare che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro dedicato, coerente con le esigenze espresse

nel capitolato speciale d'appalto e costituito nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate al **paragrafo 8** della “Scheda tecnica”, facente parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

In particolare, con riferimento all'esecuzione dei servizi ricompresi nella **macro attività n. 1 (Consulenza specialistica ex ante e in itinere)**, attraverso la modalità di esecuzione “Incontri periodici in sede con l'esperto”, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno 1 (uno) esperto Senior con comprovata esperienza specialistica (scelto all'interno del team di esperti indicato nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel **paragrafo 8.2 della Scheda tecnica**), per un minimo di 25 (venticinque) giorni uomo/anno, distribuiti orientativamente su 2 (due) giornate uomo al mese.

Il numero minimo dei **25 (venticinque) giorni uomo/anno di presenza in sede** potrà essere eseguito da uno o più degli esperti senior indicati nel gruppo di lavoro summenzionato. Tuttavia la scelta dell'esperto/i presente/i in sede è rimessa in fase di esecuzione del servizio, in quanto sarà di volta in volta preventivamente discussa e concordata imprescindibilmente con lo staff dello Sportello RE tenendo conto principalmente della natura e della tipologia dei servizi consulenziali da erogare caso per caso. L'esperto/i presente/i in sede dovrà sempre essere in possesso di tutte le competenze specialistiche di volta in volta richieste dagli utenti.

QUESITO N. 15 - Nel caso in cui il Project Manager (PM), che deve garantire la propria presenza presso Sardegna Ricerche a cadenza mensile, sia anche un esperto senior che lavora alla macroattività 1 che richiede l'erogazione di almeno 25 giornate in loco, l'impegno in giornate uomo in loco del PM/Esperto Senior macroattività 1 si sommano?
RISPOSTA. No, i giorni di presenza in sede in qualità di Project Manager non sono sommabili ai giorni di presenza in sede in qualità di esperto senior per l'esecuzione dei servizi ricompresi nella **macro attività n. 1 (Consulenza specialistica ex ante e in itinere)**.



**SARDEGNA
RICERCHE**

Nel caso in cui il Project Manager ricopra anche il ruolo di uno degli esperti senior per l'esecuzione, attraverso incontri periodici in sede, dei servizi ricompresi nella **macro attività n. 1 (Consulenza specialistica ex ante e in itinere)**, dovrà comunque garantire la propria presenza presso le sedi di Sardegna Ricerche, a cadenza perlomeno mensile, per le necessarie periodiche riunioni di programmazione e di coordinamento con il RUP dello Sportello RE e in caso di particolari problemi ogni qualvolta Sardegna Ricerche lo ritenesse utile e necessario al buon andamento delle attività.

QUESITO N. 16 - Con riferimento alla risorsa da adibire al servizio di segreteria e tutoraggio, i quattro anni di esperienza sono generali o riferiti specificatamente all'ambito segretariale?

RISPOSTA. A supporto del gruppo di lavoro, con attività anche di segreteria organizzativa, di tutoraggio e di raccordo con il personale dello Sportello Ricerca Europea, dovrà essere obbligatoriamente inclusa **una risorsa, in possesso di laurea specialistica, con esperienza professionale non inferiore ai quattro anni**. Tale risorsa dovrà documentare, mediante curriculum vitae, di aver maturato una complessiva esperienza in attività di segreteria organizzativa e in attività di tutoraggio di almeno quattro anni.

Non è obbligatorio che tali esperienze, ossia le attività di segreteria organizzativa e in attività di tutoraggio, siano state svolte contemporaneamente.

Il responsabile del procedimento